

Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate fornite nelle guide alla dichiarazione precompilata

Con il 730 niente scontrini ai Caf

Basta il prospetto delle spese sanitarie nella dichiarazione

DI GIULIANO MANDOLESI

Non serve presentare e consegnare scontrini della farmacia e le fatture mediche al Caf o al professionista in caso di utilizzo del 730 precompilato, ma basta esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie presente nella precompilata.

Oltre a questo va però rilasciata ai professionisti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445 del 2000 in cui si attesta che il prospetto dell'agenzia delle entrate corrisponde a quello scaricato dal sistema tessera sanitaria.

Questa è una delle indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate nelle guide sulle agevolazioni delle dichiarazioni 2024 pubblicate lo scorso 30 maggio sul sito dell'agenzia delle entrate

(vedi *ItaliaOggi* di ieri) che di fatto rappresentano un nuovo format delle maxi circolari ogni anno emesse dall'amministrazione e rese disponibili a Caf, professionisti e contribuenti per la redazione delle dichiarazioni. Inoltre ieri l'Ade ha comunicato due aperture straordinarie del call center per fornire ulteriore assistenza sull'invio del 730 ai contribuenti.

Le dichiarazioni per le spese sanitarie. Per quanto riguarda la detrazione (o deduzione) delle spese sanitarie in caso di presentazione della precompilata con modiche, nella guida sugli aspetti generali di compilazione dei modelli, viene riportato che, il Caf o il professionista deve verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la

predisposizione della dichiarazione precompilata. In alternativa alla documentazione il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell'art. 47 dpr n. 445/2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal sistema tessera sanitaria. Qualora si intenda variare il dato delle spese sanitarie "note" all'amministrazione finanziaria il redattore del modello dovrà prendere copia dei documenti non presenti nella lista del precompilato poiché ai sensi dell'art. 5 comma 3 dlgs 175/2014 le Entrate potranno effettuare il controllo formale unicamente sui tali documenti.

È opportuno evidenziare che

in caso di spese sanitarie rimborsate da assicurazioni e casse assistenziali è sufficiente che il Caf o il professionista abbiano verificato la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione rilasciata dagli enti con la documentazione fornita dal contribuente risultante dalla relativa documentazione, nel presupposto che sia stata fornita al contribuente a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia presentato al Caf un'apposita dichiarazione sostitutiva.

Detraibili anche se non tracciate in strutture accreditate al Ssn. Come ricordato nella guida, dal 2020 la detrazione delle spese sanitarie spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", fatta eccezione per le spese sostenute per l'acquisto di

medicinali e dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn (art. 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020).

L'Ade in merito alla deroga per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn, segnala che la stessa prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il Ssn, e si ritiene che il contribuente abbia diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie anche se effettuate in cantieri rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al Ssn, sia in convenzione con il Ssn che in regime privato.

—© Riproduzione riservata—

La disciplina fiscale spiegata da Cndcec e da Fnc

Neutralità della scissione

DI FRANCESCO LEONE

Neutralità fiscale per la scissione mediante scorporo. Ma con regole ad hoc per tener conto delle particolarità dell'operazione. Con il documento di ricerca del 30 maggio, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti spiegano la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo, alla luce dell'attuazione della riforma tributaria. I commercialisti analizzano – anche avvalendosi delle indicazioni contenute nella bozza di relazione illustrativa - le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo Irpef/Ires approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 30 aprile, nella parte in cui dà attuazione al principio della legge delega per la riforma fiscale che disponeva l'introduzione di una disciplina fiscale per la scissione societaria parziale di cui all'articolo 2506.1 del codice civile (articolo 9, comma 1, lett. e), legge delega di riforma fiscale n. 111/2023).

La prima parte del documento è ovviamente dedicata alla conferma della neutralità fiscale dell'operazione che, rientrando nel genus delle operazioni di scissioni, trova la propria disciplina generale nell'articolo 173 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi).

Quest'ultima è stata tuttavia adattata al fine di tener conto di alcune peculiarità della scissione mediante scorporo che, per certi versi, presenta caratteristiche analoghe al conferimento. In particolare, la partecipazione nella beneficiaria è assegnata alla scissa (e non ai soci di questa, come avviene nella scissione "tradizionale"), il cui patrimonio netto contabile non viene intaccato a seguito dell'operazione. La neutralità va quindi adattata a tale scenario. Viene così previsto che alla partecipazione assegnata alla scissa si attribuisce il medesimo valore fiscale dei beni trasferiti alla beneficia-

ria. Di contro, le attività e passività oggetto di scorporo assumono in capo alla beneficiaria il valore che assumevano in capo alla scissa. Sono previste poi regole che disciplinano il cd. holding period, sia per la partecipazione (in capo alla scissa) che per i beni scorporati (in capo alla beneficiaria) oltre quelle che attengono alla classificazione in bilancio della partecipazione assegnata alla scissa.

Su quest'ultimo aspetto, i commercialisti segnalano l'assenza di una regola per la classificazione della partecipazione (immobilizzazione o attivo circolante) nell'ipotesi di scorporo avente ad oggetto una pluralità di beni non costituenti un'azienda.

Non risulta identificabile in maniera univoca la classificazione da attribuire alla partecipazione dato che i beni scorporati (che sono sostituiti in bilancio proprio con la partecipazione) potrebbero essere stati classificati in bilancio in più voci patrimoniali. Regole specifiche sono stabilite, poi, ai fini dell'applicazione della participation exemption, nel caso in cui lo scorporo abbia ad oggetto partecipazioni.

Nel documento, in via generale, vengono rappresentate gli ulteriori aspetti applicativi della nuova disciplina. Sono così commentate le regole per la trasmissione delle posizioni fiscali soggettive (regola proporzionale, in linea con la scissione "tradizionale"), quelle per la qualificazione fiscale del patrimonio netto della beneficiaria (l'incremento del patrimonio netto è qualificata come riserva di capitale) nonché quelle relative alle riserve in sospensione di imposta (il cui vincolo, come per i conferimenti, non si trasferisce sulla beneficiaria).

Trova spazio anche un commento, previa rappresentazione delle criticità preesistenti, sulle nuove regole (di neutralità) applicabili allo scorporo effettuato da una società non residente che "trasforma" la stabile organizzazione residente in una società controllata residente.

—© Riproduzione riservata—

VIDEOGIOCHI

Beneficiari Elenco online

Tax credit videogiochi è online l'elenco dei beneficiari, delle tre imprese che potranno godere dell'incentivo l'azienda italiana Indiegala.

Le imprese di produzione di videogame sono state selezionate e comunicate sul sito del Ministero della Cultura (Mic) con il decreto direttoriale del 30 maggio 2024 in cui sono indicati nome e importi.

Il documento del Mic ricorda che gli importi sono utilizzabili a partire dal decimo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale pubblicato sul sito della direzione generale cinema e audiovisivo.

Il decreto interessa le richieste arrivate fino al 22 dicembre 2023, nell'ambito della prima sessione dello scorso anno, con cui le imprese hanno richiesto il riconoscimento del credito d'imposta. Inoltre la direzione generale cinema e audiovisivo specifica che in ogni momento possono essere richieste ulteriori documentazioni ritenute necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici.

RISOLUZIONE

E-fatture, bollo in F24

Imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate pubblica i codici d'imposta nella risoluzione n. 28/2024.

Il codice d'imposta "A400" "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, controllo automatizzato";

Il codice "A401" "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, controllo automatizzato, sanzioni" e il codice "A402" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche, art. 2 del decreto del Mef del 4 dicembre 2020, controllo automatizzato, interessi".

Le Entrate nella comunicazione spiegano "in sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici tributo sono esposti secondo le modalità di compilazione di seguito riportate: nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";

i campi "codice atto" e "riferimento B" sono valorizzati, rispettivamente, con il codice atto e l'anno reperibili all'interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall'Ade e il campo "riferimento A" non è valorizzato.

—© Riproduzione riservata—